

Losone, 14 novembre 2017

IL 12 FEBBRAIO 2017 UNA MODIFICA COSTITUZIONALE APPROVATA DAL GRAN CONSIGLIO VENNE BOCCIATA IN VOTAZIONE POPOLARE PER SOLI 35 VOTI : ORA UN'INIZIATIVA PARLAMENTARE CHIEDE CHE IN ANALOGHE OCCASIONI SI PROCEDA D'UFFICIO A UN RICONTEGGIO DELLE SCHEDE

Quando il riconteggio dei voti garantisce l'espressione fedele della volontà popolare

Anche il Tribunale federale, su un ricorso del Guastafeste, aveva detto che in caso di votazioni o elezioni dall'esito risicato un riconteggio dei voti sarebbe "oculato"

Negli scorsi giorni alcuni deputati al Gran Consiglio hanno presentato un'iniziativa parlamentare (prima firmataria **Gina La Mantia**) per chiedere l'inserimento nella Legge sull'esercizio dei diritti politici di una norma che imponga il riconteggio automatico delle schede di voto in presenza di votazioni dall'esito molto risicato, ad esempio quando la differenza è dello 0,3 per cento.

Avendo provato sulla mia pelle gli effetti negativi delle vigenti disposizioni, mi auguro che questa proposta venga approvata, nell'interesse dei cittadini. Attualmente, per dirla con il Tribunale federale, in casi del genere *" il diritto costituzionale impone un nuovo conteggio delle schede solo se esistono concrete indicazioni di irregolarità nello spoglio o di un comportamento illegale delle autorità competenti"*.

L'idea di proporre una base legale che preveda un riconteggio d'ufficio delle schede quando i risultati di una votazione o di un'elezione sono molto stretti (norma che esiste già ad esempio nei Cantoni Grigioni e Sciaffusa) è sorta a seguito dell'esito della votazione cantonale del 12 febbraio scorso, quando la decisione del Gran Consiglio favorevole a un'iniziativa parlamentare di **Sabrina Aldi** che chiedeva di iscrivere nella Costituzione cantonale la protezione giuridica degli animali tra gli obiettivi sociali, venne bocciata dal 50,02 per cento dei votanti, con una differenza di 35 voti (47'950 voti favorevoli e 47'985 voti contrari) .

Il Consiglio di Stato respinse poi delle istanze miranti a chiedere un riconteggio delle schede, e altrettanto fece il Gran Consiglio respingendo un ricorso presentato dalla deputata **Tamara Merlo**.

A tal proposito mi sembra utile ricordare alcuni passaggi di una sentenza del Tribunale federale del 2005 concernente un ricorso presentato dal sottoscritto proprio in merito a una richiesta di riconteggio dei voti che concerneva il movimento del Guastafeste.

Alle elezioni comunali del 2004 la lista denominata "Il Guastafeste con i Verdi" conquistò tre seggi nel consiglio comunale di Losone , mancando per una differenza di 2,36 schede (pari allo 0,1% delle 2'268 schede valide) un quarto seggio che ci avrebbe dato il diritto di essere rappresentati nelle varie commissioni del Legislativo. Quella piccola differenza fu dunque per noi molto penalizzante . Naturalmente , considerato anche che a Losone vi era stato un numero insolitamente alto di schede nulle (ben 125, pari al 5,1%) , presentai un ricorso chiedendo il riconteggio dei voti e la verifica delle schede nulle, perché un errore umano dovuto alla stanchezza era sempre possibile , come si era già dimostrato in precedenti elezioni e votazioni sia in Ticino e sia in altri Cantoni.

Non fui però in grado di indicare concrete irregolarità o comportamenti illegali – ammesso che ve ne fossero – anche perché ai rappresentanti delle liste comunali era preclusa la possibilità di assistere allo spoglio delle schede per le elezioni comunali, che, caso unico in Svizzera, non avveniva e non avviene tuttora nei singoli Comuni bensì in una sede centralizzata. Per questo motivo, prima il Consiglio di Stato e poi il Tribunale federale respinsero il ricorso.

Ma , pur dandomi torto , **il Tribunale federale criticò il sistema di spoglio delle schede in vigore in Ticino**. Ecco cosa scrisse : *“(...) Particolarmente urtante sarebbe il fatto che il Comune sia privato della facoltà di procedere allo spoglio dei voti anche per gli scrutini relativi alle nomine comunali . La reintroduzione dello spoglio comunale anche per le elezioni in discussione, potrebbe permettere d’altra parte di concedere a tutti i rappresentanti dei proponenti che hanno presentato una lista – e non solo, secondo il sistema vigente, a quelli dei partiti rappresentati nel Parlamento cantonale – il diritto di designare un loro delegato con facoltà di assistere alle operazioni di scrutinio e di spoglio, permettendo a questi in tal modo di **rilevare immediatamente eventuali irregolarità**”*.
Già, come si fa a indicare eventuali irregolarità (nel caso di elezioni) se non si è ammessi alle operazioni di spoglio ?

Nella loro sentenza i giudici federali ricordarono che secondo la dottrina *“quando l’esito della votazione è estremamente esiguo, di modo che un possibile errore potrebbe modificare il risultato, viene riconosciuto che **un ulteriore controllo parrebbe nondimeno opportuno anche in assenza di indizi di errori**”* e ricordarono pure che secondo altri autori *“già l’esistenza di un esito esiguo di una votazione o elezione imporrebbe all’autorità di procedere a una verifica : il notevole dispendio collegato a un nuovo conteggio dei voti, come pure il ritardo nella pubblicazione dei risultati definitivi, dovendo essere accettati con riguardo alla **credibilità del processo democratico**”*.

Poi, riferendosi concretamente al ricorso del sottoscritto, i giudici osservarono che *“nella fattispecie l’Ufficio di accertamento o il Consiglio di Stato, anche in assenza di una base legale espressa, avrebbero potuto effettuare d’ufficio o su ricorso un nuovo conteggio (...) . **Un siffatto modo di procedere sarebbe senz’altro oculato**, considerato che un’ulteriore immediata verifica da parte dell’Ufficio cantonale di spoglio non ritarderebbe in maniera eccessiva la proclamazione definitiva dei risultati”*.

E così, dopo avermi in pratica dato ragione sul principio e convenuto con me che un riconteggio delle schede sarebbe stato opportuno per la credibilità del processo democratico , il Tribunale federale respinse il mio ricorso solo perché non potei dimostrare che vi erano stati errori nei conteggi o altre irregolarità...

Son trascorsi dodici anni da quella strana sentenza dal sapore agrodolce , e penso che sia venuto il momento di mettere in pratica la nemmeno tanto velata esortazione espressa dai giudici federali , inserendo nella legge una chiara base legale che, in caso di risultati risicati (ricordate il sorteggio con strascichi polemici effettuato nel 2011 per stabilire chi fra Marco Romano e Monica Duca Widmer, che avevano ottenuto lo stesso numero di voti, dovesse essere eletto in Consiglio nazionale ?), imponga il riconteggio d’ufficio delle schede anche se non vi sono concrete indicazioni di errori o irregolarità.

Solo in tal modo i cittadini di questo Cantone potranno essere certi che il risultato di un’elezione o di una votazione corrisponda all’espressione fedele e sicura della loro volontà , che in definitiva è la cosa che più conta.

Giorgio Ghiringhelli

(N.B. Questo articolo è stato pubblicato sul Corriere del Ticino del 13 novembre 2017, con il titolo “ Quando ricontare i voti è nell’interesse di tutti”)